

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03445

presentata da
CATERINA PES

mercoledì 22 settembre 2010, seduta n.372

PES e COSCIA. -

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- Per sapere - premesso che:

il liceo musicale è stato istituito in seguito alla riforma dell'istruzione secondaria di II grado, i cui regolamenti sono stati emanati con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010; la riforma della secondaria di II grado ha eliminato la disciplina «educazione musicale» dagli istituti superiori, istituendo nel contempo il liceo musicale;

i docenti di educazione musicale inseriti nella classe di concorso 31/A (ex A031) si ritrovano, dunque, senza alcuna prospettiva di incarico, né tanto meno, di passaggio di ruolo, e senza poter utilizzare il punteggio accumulato in tanti anni di precariato;

l'istituzione dei pochi licei musicali e in pochi territori non compensa la condizione creatasi; in fase di riordino, diverse note ministeriali (per esempio la n. 1348 del 21 aprile 2010 e la nota 5358 del 25 maggio 2010) avevano stabilito alcuni requisiti congiunti per i docenti interessati all'insegnamento del nuovo liceo musicale, garantendo la precedenza a coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GE) nelle classi di concorso 31/A e 32/A, oltre alle 77/A, ma con specifico requisito del servizio prestato nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado; la nota ministeriale del 15 luglio 2010 n. 6747 (CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2010/2011) mostra alcune carenze ed incongruenze che minano la qualità dell'insegnamento e sta creando dubbi interpretativi sia negli ambiti territoriali degli USR (ex uffici scolastici provinciali) che nelle segreterie degli istituti scolastici;

in seguito a tale nota, infatti, numerosi docenti di ruolo nella classe di concorso A077 (strumento musicale nella scuola media), 31/A, 32/A e docenti di sostegno (con diploma di conservatorio), hanno prodotto istanza di utilizzazione, anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orari disponibili;

la quasi totalità di tali docenti non sono soprannumerari, né perdenti posto, né in esubero, ma occupano una cattedra completa di 18 ore, ma la nota citata parrebbe consentire loro, in deroga a quanto stabilito per tutte le altre discipline, di tenere una porzione di cattedra alla secondaria di I grado e una nel nascente liceo musicale (II grado);

si rischia di inserire, nei licei, paradossalmente, personale spesso in possesso solo di licenza media e del diploma di strumento musicale;

la contemporaneità di un doppio incarico (scuola media e liceo) creerebbe inoltre gravi disagi di carattere organizzativo-didattico (ad esempio orario del docente su più istituti, contrazione dell'orario al mattino con inutili rientri pomeridiani per gli studenti, conseguente aggravio del pendolarismo) e amministrativo-contabile;

gli insegnanti precari che per anni hanno svolto la docenza nell'ambito della classe di concorso 31/A si ritrovano in questo momento senza sapere se il punteggio accumulato in questi anni potrà essere utilizzato -:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno:

a) integrare la nota ministeriale del 15 luglio 2010 n. 6747, impedendo lo strumento delle utilizzazioni e mobilità per il personale a tempo indeterminato della classe di concorso 77/A, fatti salvi i casi di soprannumerari, perdenti posto ed esuberanti;

b) riconoscere solo al personale che ha prestato servizio docente esclusivamente nei licei musicali statali sperimentali (corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado) attivi prima dell'entrata

in vigore delle nuove norme, il diritto all'accesso nelle graduatorie degli ex uffici scolastici provinciali e dei singoli istituti per tutte le discipline oggetto del servizio svolto, con esclusione di qualsiasi altro corso di qualunque tipologia o posto nella scuola secondaria di II grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi della legge n. 440 del 1997;

c) integrare la nota ministeriale del 25 maggio 2010 n. 5358 - Tabella licei-allegato E, consentendo l'accesso all'insegnamento della disciplina Storia della musica anche a coloro in possesso del diploma quadriennale di didattica della musica congiuntamente al diploma di conservatorio;

d) consentire, in sede di prossimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per i prossimi anni scolastici, ai docenti interessati di spostare integralmente, senza alcuna penalizzazione, il punteggio acquisito negli anni nella graduatoria ad esaurimento classe di concorso A031, nelle classi di concorso nella quali sono già inseriti a pieno titolo (32/A e 77/A), sommandolo a quello già posseduto nella classe di concorso di destinazione o in quelle di prossima costituzione con riferimento al liceo musicale;

e) impedire nuovi ingressi nelle graduatorie ad esaurimento, rendendo giustizia a chi per anni ha prestato servizio nelle scuole superiori ed oggi si ritrova ad aver accumulato un punteggio inutile. (5-03445)